

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 14 settembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV)

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

[Francesca GALIZIA](#) (M5S), *relatrice sulla Legge di delegazione europea 2021*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021 che, com'è noto, contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive e per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non sono stati inseriti nella precedente legge di delegazione europea 2019-2020.

In via preliminare segnala che il Governo, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere del disegno di legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è avvalso della facoltà di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione inizia pertanto oggi l'esame del provvedimento ma potrà concluderlo solo quando sarà pervenuto il prescritto parere della Conferenza di cui l'esame parlamentare terrà conto.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 13 articoli e di un allegato in cui sono indicate 9 direttive oggetto di attuazione.

Rinviando, per motivi di sintesi, alla documentazione predisposta dagli uffici ai fini della disamina dettagliata del testo, si limita a ricordare che l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolo, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando a tal fine gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe.

Rammenta inoltre, per la loro rilevanza sistematica, che tra i principi e criteri direttivi

generali di delega elencati nel citato articolo 32, figurano, tra gli altri, la semplificazione dei procedimenti, il divieto di *gold plating* (ossia di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), nonché la previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti. Come in precedenti occasioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, potranno essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa al Governo, della durata di diciotto mesi, per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, mirando ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera (trasformazioni, fusioni e scissioni), eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Nel recepire le disposizioni e i principi dettati dal legislatore europeo, i criteri di delega ne estendono l'applicazione a una più ampia platea di imprese, includendo le operazioni che coinvolgono società diverse da quelle di capitali – ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente –, o imprese che non hanno la sede o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea, o società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea. Sono inoltre disciplinate le operazioni che comportano il trasferimento del patrimonio a società preesistenti (fattispecie non previste dalla direttiva ma esistenti nel diritto interno), le scissioni tramite scorporo, nonché i casi in cui è ammesso il trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice (italiana), fenomeno allo stato privo di idonea disciplina per il quale i criteri di delega prevedono la definizione di un regime transitorio applicabile ai trasferimenti anteriori rispetto al decreto delegato.

Specifici criteri di delega vengono dettati in relazione alla tutela giurisdizionale da accordare alle operazioni in questione, nonché a tutela dei creditori pubblici, con specifiche procedure informative per verificare l'esistenza di obbligazioni verso amministrazioni o enti pubblici o l'eventuale mancato adempimento o rilascio di garanzie per obbligazioni nei confronti di tali amministrazioni o enti.

Si prevede inoltre la precisazione del concetto di operazione abusiva o fraudolenta, finalizzata all'evasione o elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, nonché misure di semplificazione volte ad agevolare lo scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti. Infine è prevista la definizione di disposizioni transitorie volte a regolare le fusioni transfrontaliere portate avanti secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, che ricadranno nell'ambito applicativo della legge delega attuativa della direttiva 2019/2121, nonché la definizione di sanzioni penali per le violazioni, comprese tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 5

anni, ferme restando le fattispecie penali già oggetto di previsione. L'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

I criteri di delega prevedono: a) l'adeguamento del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) alla direttiva oggetto di recepimento; b) il coordinamento delle disposizioni inerenti l'indicazione dei prezzi con quelle inerenti le vendite straordinarie, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali); c-e) la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la fissazione di un limite massimo edittale alle sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie; f) la definizione di modalità per l'indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo, nonché la disapplicazione delle esclusioni dal diritto di recesso in caso di contratti conclusi nel contesto di visite al domicilio non richieste.

L'articolo 5 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Il medesimo articolo prevede inoltre la delega per il completo adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 (la cui applicazione è prevista dal 10 novembre 2021), che disciplina i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Il comma 1 indica i seguenti criteri e principi direttivi: a) assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria; b) esentare i fornitori di servizi di *crowdfunding* dall'applicazione della disciplina degli intermediari finanziari di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 58/1998, Testo unico della Finanza (TUF); c-d) prevedere l'attribuzione della responsabilità per eventuali informazioni fuorvianti, imprecise o carenti in capo, rispettivamente, al titolare del progetto o al fornitore di servizio di *crowdfunding*, nei casi previsti all'articolo 23, par. 10 e all'articolo 24, par. 5 del Regolamento (UE) 2020/1503; e) individuare la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti, evitando sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; f) individuare la Consob quale punto di contatto per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA; g-h) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti, nonché i loro poteri di indagine e vigilanza; i) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 interviene in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), delegando il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – il cui numero è inferiore anche a quello dei distretti di corte d'appello – di esercitare le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari,

circoscrivendone gli spostamenti.

Ricorda che con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 sono state emanate le disposizioni necessarie all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») e che il contingente dei procuratori europei delegati, pari a 20 unità destinate a 9 sedi, ciascuna delle quali collegate a 2 o più procure distrettuali. Si rende pertanto necessario, al fine di limitare gli spostamenti dei procuratori europei delegati, modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007, nonché, limitatamente ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura, al regolamento (UE) 2017/625. Ricordo che la delega per il recepimento di altri aspetti di tale ultimo regolamento è stata già oggetto degli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117/2019), la cui attuazione ha dato luogo all'emanazione di 9 decreti legislativi nel corso del 2021. La relazione illustrativa evidenzia che, in tema di adeguamento alla normativa europea sull'agricoltura biologica, si rende ora necessaria, in particolare, la revisione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di autorizzazione e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, nonché di disciplina delle ipotesi di «non conformità». Necessita, inoltre, di attuazione l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzare di una nuova tipologia di prodotti biologici, rappresentati dal materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, di cui si impone di definire, a livello interno, la disciplina inerente alla tipologia e alla natura dei soggetti coinvolti, alle relative procedure per la notifica, il controllo e la certificazione.

Quanto ai principi ed i criteri direttivi specifici, segnala i seguenti: a) l'introduzione di una procedura di certificazione di gruppo per i piccoli operatori e l'ampliamento, in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848, del campo di applicazione della normativa in materia di autorizzazioni e vigilanza; b) l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le condotte non conformi al regolamento degli organismi di controllo e per gli operatori biologici; c) la designazione di laboratori ufficiali, anche privati, di cui al regolamento (UE) 2017/625, per l'effettuazione di analisi nell'ambito dei controlli ufficiali dei prodotti biologici; d) i criteri per l'etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*).

I criteri di delega concernono, tra l'altro: le procedure di nomina e la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust*; i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori nonché la relativa sede di lavoro; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (ovvero di sequestro nel linguaggio giuridico nazionale) e di confisca.

Tale regolamento dispone, con uno strumento giuridico direttamente applicabile, un principio già affermato da precedenti decisioni del Consiglio – recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 7 agosto 2015, n. 137 e 15 febbraio 2016, n. 35 –, al fine di garantire una maggiore certezza e uniformità giuridica nelle procedure transfrontaliere inerenti provvedimenti di congelamento e di confisca.

I criteri di delega prevedono, tra l'altro, che il riconoscimento avvenga «senza ulteriori formalità», ferma restando la verifica del principio di doppia punibilità (ovvero della punibilità anche per la legge italiana dei reati alla base degli atti di sequestro o confisca), da cui sono escluse alcune categorie di reati, tra cui quelli punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, nonché i reati tributari e valutari. Si prevedono inoltre criteri di delega inerenti gli scambi documentali tra le autorità di emissione e di esecuzione, nonché l'individuazione del Ministro della giustizia quale autorità centrale, cui spetta la titolarità di eventuali richieste di risarcimento allo Stato di emissione in caso di danni nonché la definizione delle misure attuative delle procedure attive e passive.

L'articolo 10 detta i criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. La relazione introduttiva sottolinea che l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea contribuirà alla lotta all'antibioticoresistenza, tramite un sistema di requisiti armonizzati e moderni che dovranno essere rispettati da tutti gli operatori dell'Unione. L'intervento mira inoltre a ridefinire le competenze tra le autorità coinvolte nelle procedure autorizzative, eliminando i vincoli ormai obsoleti e semplificando i processi.

I principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della delega prevedono, tra l'altro, a) l'abrogazione delle norme nazionali incompatibili e il riordino di quelle residue; b) l'individuazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento, secondo le rispettive competenze; c) la ridefinizione del sistema sanzionatorio in caso di violazioni.

L'articolo 11 detta specifici criteri per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, ridurre gli oneri amministrativi, rafforzare il mercato interno, ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente. L'adeguamento terrà conto anche dell'evoluzione dei sistemi informatici a disposizione, che con l'avvio del sistema di tracciabilità e della ricetta elettronica veterinaria, ha già permesso una semplificazione dei sistemi di registrazione delle attività di distribuzione, di prescrizione, e di dispensazione, oltre che un supporto ed una razionalizzazione delle attività di farmacovigilanza, di controllo ed ispezione. La relazione introduttiva evidenzia inoltre che l'adeguamento della normativa nazionale terrà conto altresì delle condizioni contenute nel parere espresso dalla 12^a Commissione permanente del Senato (Legislatura 17^a) sugli atti comunitari. COM (2014) 557 e COM (2014) 558, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà (Doc. XVIII, n. 82) (Resoconto sommario n. 178 del 25/11/2014), tra cui: escludere la vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario, regolamentare la vendita on line, estendere ai farmaci antivirali e antiparassitari il contrasto alla insorgenza delle resistenze, rivedere in senso cautelativo i tempi di attesa per gli usi in deroga del medicinale veterinario rispetto al rischio di residui negli alimenti di origine animale, facilitare l'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario.

I principi e criteri direttivi specifici prevedono, tra l'altro: a) l'individuazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti deputate a svolgere i compiti previsti dal Regolamento, secondo le rispettive competenze; b) la definizione delle informazioni che i fabbricanti, i distributori, le farmacie e gli altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare alle autorità competenti; c) la rimodulazione del sistema delle tariffe; d) l'adeguamento dei sistemi informatici; e) la ridefinizione del sistema sanzionatorio per le violazioni.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Detto regolamento, che si applica dal 16 luglio 2022, persegue l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi, al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori dell'Unione, promuovere un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati, con lo scopo ulteriore di favorire lo sviluppo dell'economia circolare e un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo, nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi.

Evidenzia che, al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, si rende in particolare necessario il riordino della attuale normativa nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) indicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009; b-c) definizione delle procedure di controllo di prodotti fertilizzanti a marchio CE e dei prodotti fertilizzanti nazionali, nell'ambito di un Piano di controllo nazionale pluriennale; d-e) adeguamento delle norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi; f) predisposizione di un sistema informativo regionale e nazionale, coordinato con quello europeo, per la raccolta delle informazioni del settore dei prodotti fertilizzanti; g) definizione delle tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto e per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale e immessi in commercio; h-i) ridefinizione del sistema sanzionatorio per le violazioni e destinazione dei relativi proventi al miglioramento dell'attività di sorveglianza del settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio.

L'intervento regolatorio è finalizzato alla revisione complessiva della materia del trasporto stradale di merci e passeggeri essendo l'attuale quadro normativo nazionale inadeguato, in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati, o carente, come nel caso della disciplina sanzionatoria.

I principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega includono: a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; b), la ridefinizione del sistema sanzionatorio; c) il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti 9

direttive da recepire, per la cui disamina rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici:

1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;

2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

9) direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2021 testé illustrato dalla collega Galizia.

Rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte

del Governo. La relazione dovrebbe fornire elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica *ex post* dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

Segnala preliminarmente che la relazione consuntiva per il 2020 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. Fa presente l'importanza di assicurare il rispetto dei tempi di presentazione del documento, al fine di rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. La relazione, pertanto, presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Nel rinviare per una disamina dei principali contenuti della relazione alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che, a differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021, anch'essa in corso di esame parlamentare. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche, determinati dalla pandemia.

La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma *Next Generation EU* (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, la relazione indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.

Quanto invece al nuovo bilancio pluriennale, il documento dà conto delle posizioni sostenute dal Governo nel corso del negoziato, che è stato fortemente condizionato dallo scoppio della crisi pandemica, e dell'azione svolta a sostegno del raggiungimento dell'accordo finale, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, salvaguardare le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali e il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tra i risultati relativi alle questioni orizzontali, a compensazione della mancata previsione esplicita della revisione intermedia del QFP, la Commissione assume l'impegno a presentare entro il 1° gennaio 2024 un riesame del funzionamento del QFP, eventualmente accompagnato da pertinenti proposte di revisione.

Nel ricordare le altre misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica, la relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE). La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della «migliore regolamentazione» (*better regulation*), allo scopo di rafforzare l'utilizzo degli strumenti in tale ambito che consentono una valutazione degli effetti delle iniziative delle istituzioni europee sull'ordinamento nazionale e il loro impatto sui cittadini e sulle imprese.

La seconda parte è dedicata all'azione svolta dal Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Fa presente che gran parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), che è stato integrato dall'associato programma *Next Generation EU* (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2020 sul QFP e sui relativi programmi settoriali.

Per quanto concerne l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, e segnatamente l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1 per cento del totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).

La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune. Con riferimento al processo di allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali, il Governo ribadisce l'impegno dell'Italia per mantenere la centralità del processo di allargamento nell'agenda europea.

La parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.

La relazione fornisce, altresì, elementi di informazione sul contenzioso. Al 31 dicembre 2020, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 86 procedure d'infrazione (69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento delle direttive UE), in crescita rispetto alle 77 di inizio anno, ma in diminuzione rispetto alle 91 che si erano registrate circa a metà anno, esattamente al 2 luglio 2020. Segnala che nel 2020 sono state archiviate 27 procedure di infrazione. Rispetto al 31 dicembre 2019 le procedure a carico dell'Italia sono aumentate di 9 unità (3 per violazione del diritto UE e 6 per mancato recepimento), confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti. Ricorda che la nostra Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, che sta consentendo di acquisire utili elementi di informazione e di valutazione circa lo stato del contenzioso nel nostro Paese.

Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione

europea all'Italia con la situazione degli accreditati registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee.

Il documento, infine, dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2020 dalle competenti Commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei. Segnala che la relazione non entra nel dettaglio dei seguiti dati agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione.

Il Sottosegretario [Vincenzo AMENDOLA](#), ad integrazione di quanto illustrato dalla deputata Galizia sulle nuove direttive e regolamenti oggetto della legge di delegazione europea 2021 e di quanto illustrato dalla deputata Rossini in materia di procedure di infrazione, osserva che nel corso del 2020 ci sono stati due importanti fattori di rallentamento nel recepimento delle direttive e nella soluzione delle procedure di infrazione in corso.

Tali fattori sono rappresentati in primo luogo dalla pandemia da Covid 19, che ha determinato un rallentamento degli *iter* legislativi e amministrativi connessi agli atti europei, e in secondo luogo il cambio di Governo e il conseguente passaggio di consegne. Per tali ragioni gli schemi dei decreti legislativi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge di delegazione 2019-2020 sono stati presentati al Parlamento solo nel mese di agosto.

Sottolinea peraltro come sia intenzione del Governo accelerare la fase finale di emanazione dei 28 decreti legislativi attualmente all'esame delle Camere, in modo da consentire il rientro del picco nelle procedure di infrazione si è determinato, in via transitoria, per il ritardato esercizio delle deleghe previste nella precedente legge di delegazione.

Ricorda inoltre che la Legge europea 2019-2020, attualmente all'esame del Senato, ha avuto a sua volta un *iter* più lungo del previsto, per la particolare complessità degli emendamenti, evidenziando al contempo l'esigenza di svolgere rapidamente anche l'*iter* di approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021.

Rivolge a tale riguardo l'auspicio che le Commissioni XIV dei due rami del Parlamento possano cooperare tra loro, al fine di accelerare l'*iter* dei disegni di legge attualmente al loro esame, in modo da consentire al Governo una più efficiente gestione del fenomeno delle procedure di infrazione. Ricorda in proposito che alcune delle procedure in corso per violazione del diritto europeo, in particolare quelle più onerose in materia di rifiuti, sono state già instradate verso una positiva soluzione. Le procedure inerenti al mancato recepimento della normativa comunitaria, sulle quali non esistono problemi quanto al consenso politico, ma solo profili di ristrettezza dei tempi, potrebbero invece essere evitate mediante un'accelerazione del relativo *iter* da parte dei Dicasteri competenti.

Osserva inoltre che al fine di ridurre il contenzioso, oltre ai consueti strumenti della legge europea e della legge di delegazione europea, potrebbero in via straordinaria essere utilizzati anche altri veicoli normativi, quali ad esempio la prossima legge di bilancio, in specie per le questioni recanti un rilevante impatto economico, oppure altri provvedimenti legati all'attuazione del PNRR.

Fa presente, infine, che sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea c'è stata al Senato una sollecitazione, che condivide, sull'esigenza di un approfondimento in tema di politica estera e di sicurezza comune, con specifico riferimento alla questione dell'emergenza umanitaria conseguente alla crisi

in Afghanistan. Nel dirsi certo che il Senato elaborerà in proposito specifiche proposte, esprime da parte sua un apprezzamento per l'impulso parlamentare finalizzato a far fare un salto di qualità alla politica estera e di sicurezza comune.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, assicurando che solleciterà una fattiva collaborazione con l'omologa Commissione al Senato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 ottobre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#).

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 14 settembre scorso, quando la relatrice, Francesca Galizia, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è intervenuto il Sottosegretario Amendola.

Segnala che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e i pareri del Comitato per la legislazione (con una condizione) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizioni).

Ricorda che giovedì 14 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti.

Nel ricordare che soltanto le proposte emendative ritenute ammissibili saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito e che saranno poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente le proposte emendative che avranno ricevuto parere favorevole, comunica che sono pervenute 51 proposte emendative ritenute ricevibili (*vedi allegato 4*).

Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

In particolare, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente (nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012).

In particolare, ricorda che, ai sensi del citato articolo 30, comma 2, la legge di delegazione europea reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

Il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, che prevede che siano considerate inammissibili le proposte emendative che siano formulate con frasi sconvenienti, o siano relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce di quanto esposto fa presente che sono da considerare inammissibili, in quanto concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, le seguenti proposte emendative:

Di Muro 3.01, volto ad introdurre una modifica puntuale al Testo Unico delle Imposte sui Redditi diretta ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza;

Di Muro 13.01, volto a modificare il codice della strada onde aggiungere al novero dei soggetti esclusi dall'obbligo di immatricolazione in Italia i lavoratori frontalieri e ulteriori soggetti, laddove i regolamenti comunitari, al cui adeguamento l'articolo 13 del disegno di legge si riferisce, ineriscono alla disciplina generale delle condizioni dell'attività di trasportatore su strada, all'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada e al mercato dei servizi di trasporto con autobus.

Sono da considerare invece irricevibili le seguenti proposte emendative: emendamento Ciaburro 6.5 in quanto identico all'emendamento 6.1 Ciaburro presentato in II Commissione Giustizia e da questa respinto nella seduta del 18 ottobre 2021; articolo aggiuntivo Caretta 7.01 in quanto identico all'articolo aggiuntivo Caretta 7.01, presentato presso la XIII Commissione Agricoltura e da questa dichiarato inammissibile nella seduta del 6 ottobre 2021.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 20 della giornata odierna.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 25 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV)

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione dei soli emendamenti presentati presso la XIV Commissione sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere favorevole, che potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, nonché dell'emendamento Mantovani 1.2, di competenza della XIV Commissione.

Avverte altresì che la Commissione Bilancio, a seguito della revoca del parere già espresso sul testo del provvedimento il 13 ottobre scorso, ha trasmesso un nuovo parere favorevole che tiene conto delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio presentati dal Governo.

Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti Nardi 4.1, Battilocchio 4.5, 4.6. 4.7, 4.8 e 4.9 e De Girolamo 13.3.

Avverte che sull'emendamento Mantovani 4.15 la X Commissione ha approvato un parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da stabilire fino a riduzione di prezzo; con le seguenti:* stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.

Avverte, inoltre, che sull'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 la VI Commissione ha espresso un parere favorevole limitatamente al comma 1, lettera b).

Prende atto, infine, che i presentatori degli emendamenti riformulati esprimono il loro consenso sulle riformulazioni proposte.

[Francesca GALIZIA](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e sull'unico articolo aggiuntivo all'esame, ad eccezione dell'emendamento Mantovani 1.2, sul quale esprime parere contrario.

Il Sottosegretario [Vincenzo AMENDOLA](#) esprime pareri conformi alla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Mantovani 1.2 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantovani 4.15 (*nuova formulazione*), Ruggieri 5.1, Elvira Savino 5.2, Rossello 10.2, Rossello 11.4, Pettarin 12.1 e 13.1 della relatrice, nonché l'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, comunica che, in assenza di obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dalle proposte emendative testé approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3208 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», come modificato dalla XIV Commissione, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.25.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 1 dicembre 2021

XVIII LEGISLATURA

**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)**

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° dicembre 2021.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.

La seduta termina alle 15.15.